



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 40

del 04/12/2020

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OTTAVA MUNICIPALITA”,
CF 95186350633 – nullità iscrizione

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, che conferma il CONI quale unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il “Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato “Nullità delle iscrizioni”, comma 1) del Regolamento per cui *“sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all’esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l’Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell’iscrizione di tutti i requisiti indicati all’art. 3”*;
- VISTA** la nota del 12/11/2020 con la quale la **“A.S.D. PLAJANUM”**, **CF 08975401210**, affiliata FIGC con codice 931849, ha comunicato il proprio subentro nella posizione della **“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OTTAVA MUNICIPALITA”**, **CF 95186350633** e chiesto la cancellazione di quest’ultima per cessata attività alla data del **31/12/2018**, come da relativa certificazione dell’Agenzia delle Entrate allegata;
- VISTO** il controllo effettuato nella Piattaforma del Registro CONI, dal quale è emerso che con il codice di affiliazione FIGC n. 93184,9 risulta presente il soggetto denominato **“ASSOCIAZIONE**

dm
m

SPORTIVA DILETTANTISTICA OTTAVA MUNICIPALITA',
CF 95186350633, iscritto al Registro in data **31/12/2019** e poi
rinnovato con validità sino al **30/06/2021**, ed altresì la "**A.S.D.**
PLAJANUM", **CF 08975401210**, la cui iscrizione non risulta
perfezionata in quanto la Federazione, nonostante abbia
trasmesso tutti i dati identificativi della stessa, non ha
provveduto a caricare, nell'apposita sezione documentale della
suddetta Piattaforma, lo Statuto, documento obbligatorio per la
validità dell'iscrizione;

RILEVATO

che dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate prodotta
dall'associazione il Codice Fiscale **95186350633** è risultato
estinto al 31/12/2018 e pertanto in data precedente a quella
dell'iscrizione al Registro (31/12/2019);

RITENUTO

che l'iscrizione effettuata dalla FIGC in data 31/12/2019 per il
soggetto identificato con CF **95186350633**, estinto al
31/12/2018, sia da dichiararsi nulla,

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione al Registro, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. a) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OTTAVA MUNICIPALITA'**", **CF 95186350633**;
- di rilevare a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) l'omesso preventivo controllo sulla correttezza dei dati per l'iscrizione al Registro delle proprie affiliate;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati

